



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CHIUSA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

In esecuzione della Determinazione n. 149 del 27/02/2025 si provvede all'emanazione del presente avviso pubblico, contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria chiusa finalizzata all'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) per il Comune di Gragnano Trebbiense, in attuazione del Vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2025 (di seguito denominato Regolamento).

NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della necessaria Dichiarazione Sostitutiva Unica e dell'attestazione I.S.E.E., è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale n. 24 del 08 agosto 2001 e s.m.i. (di seguito L.R. n. 24/2001), dal D.P.C.M. n. 242 del 04 aprile 2001 e dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 24/2001 e s.m.i. e dagli atti attuativi vigenti al momento dell'assegnazione.

Per nucleo familiare si intende:

- a) quello costituito dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, ai quali sono equiparati quelli in affido e gli affiliati con loro conviventi anagraficamente. In caso di affido condiviso del minore lo stesso potrà essere inserito nella domanda del genitore nel cui stato di famiglia anagrafico è inserito. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado.
- b) quello fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché quello in cui i componenti, anche se non legati da vincoli di parentela o affinità, convivano stabilmente con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- c) quello fondato sulle Unioni Civili, come disciplinato dalla L. 76/2016. Le Unioni Civili accedono all'ERP in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Per nucleo familiare si intende anche quello composto dal richiedente in condizione di certificata invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa e altra persona se assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per assistenza a persone non autosufficienti con regolare contratto di lavoro che ricomprenda l'assistenza notturna.

La persona che presta assistenza se assunta quale assistente familiare o collaboratore domestico per l'assistenza a persone non autosufficienti non fa parte del nucleo assegnatario, pertanto nei suoi confronti non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio. La sua presenza nel nucleo sarà valutata solo in sede di assegnazione per definire lo standard abitativo e la composizione dei vani dell'alloggio da assegnare. Tale soggetto non acquisisce il diritto al subentro nella assegnazione in caso di decesso o di rinuncia dell'alloggio da parte dell'assegnatario. È fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione (fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) comma 1 dell'art. 30 della L.R. 24/2001 e s.m.i.). I requisiti per l'accesso d'ordine economico – patrimoniale devono essere riferiti al nucleo familiare come certificato dall'attestazione ISEE e secondo le specifiche previste dall'art. 3 del DPCM 159/2013.

In caso di coniugi separati di fatto, con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E., sono entrambi valutati, anche se non indicati dal dichiarante. È correttamente indicato nella domanda un unico coniuge, qualora sussista un provvedimento di autorità giudiziaria o di altra autorità pubblica in materia di servizi sociali, che dichiarino la necessità della condizione di separazione di fatto, in assenza di una separazione legale o giudiziale dei coniugi, a loro tutela o a tutela dei figli minori.

Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari dei quali alcuni siano ancora residenti all'esterno e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica ISEE viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
- b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

REQUISITI DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P.

I requisiti di accesso, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24/2001 e s.m.i., attengono ai seguenti fatti o qualità del nucleo avente diritto all'inserimento nella graduatoria:

A. Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Il richiedente deve attestare la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- A.1) essere cittadino italiano;
- A.2) essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) essere familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.Lgs. 06/02/2007, numero 30;
- A.4) essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- A.6) essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B. Residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi **entrambe** le seguenti condizioni:

B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno tre anni;

B.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda (Comune di Gragnano Trebbiense).

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno tre anni, anche non continuativi.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE *“Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.”* (art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadono nell'ambito di applicazione della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto a occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione prevista all' art. 25, comma 7, L.R. n. 24/2001.

C. Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili:

C.1) i componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 05/07/1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà del Comune disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione della D.A.L. n. 15 del 2015 sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Il requisito dell'impossidenza di un alloggio ovunque ubicato trova applicazione nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio ERP in data successiva alla data di pubblicazione della D.A.L. 154 del 2018 sul BURERT, ivi compresi coloro che alla medesima data risultano già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione della precedente disciplina regionale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data

di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

- il diritto di proprietà su un alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016 o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è valutato con riferimento a tutti i componenti il nucleo richiedente.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto a tutti i componenti il nucleo richiedente.

E) Requisito del reddito del nucleo avente diritto

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. di cui al D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. desunto dall'ultima attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., tenendo conto che per l'accesso all'ERP:

E.1) Il valore ISEE non deve essere superiore ad **Euro 20.217,01**;

E.2) Il patrimonio mobiliare del nucleo familiare non deve essere superiore ad **Euro 41.249,60**

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o nucleo richiedente; a tale valore verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all'accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lett. f.) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

I valori economici sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. i requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare, secondo i criteri sopra descritti.

Tutti i criteri sopra indicati sono da intendersi automaticamente modificati ogni qual volta intervengano integrazioni normative.

Condizioni attributive di punteggio

Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati sulla base di:

- A) condizioni economiche (riferite alla situazione economica del nucleo familiare determinato dall'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.);
- B) condizioni soggettive (riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente);
- C) condizioni oggettive (riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

Per le condizioni di cui ai punti A), B) e C) sono definiti i punteggi di seguito specificati, come da tabella esplicativa Allegato A al vigente Regolamento.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

Le predette condizioni devono essere possedute dal cittadino richiedente e dal suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e debbono permanere nella fase di verifica finalizzata all'assegnazione.

Il valore I.S.E.E. dovrà essere aggiornato con le risultanze dell'ultima attestazione ISEE in corso di validità.

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio max assegnato 35 Punti)

(riferite alla situazione economica come da attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.)

A) La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D.Lgs. n° 109/1998, come modificato dal DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni, desunti dall'ultima attestazione rilasciata dall' I.N.P.S., tenendo conto di:

A.1) Valore I.S.E.E. (punteggio max assegnato 35 Punti)

Nucleo familiare richiedente con attestazione I.S.E.E. rientrante nei valori di seguito indicati:

- Fino al 30% dell'I.S.E.E. d'accesso **Punti 35**
- Dal 30,01% dell'I.S.E.E. d'accesso e comunque fino al 60% dell'I.S.E.E. d'accesso **Punti 25**
- Dal 60,01% dell'I.S.E.E. d'accesso e comunque fino al massimo previsto quale I.S.E.E. d'accesso **Punti 15**

Il punteggio **A.1) non sarà riconosciuto** a favore dei nuclei familiari nel caso in cui la somma dei redditi dei componenti del nucleo risulti pari a 0 (zero) in riferimento all'ultima Dichiarazione Sostitutiva Unica agli atti dell'Ufficio, ad eccezione dei nuclei che potranno certificare mediante documenti comprovanti di aver percepito redditi almeno pari al canone ERP annuo minimo, a qualunque titolo riconosciuti, nell'annualità precedente a quella della presentazione della domanda.

I valori relativi all'ISEE sono suscettibili di modifiche qualora la Regione Emilia Romagna, con proprio atto, modifichi il limite ISEE per l'accesso. Quando questo avviene, la domanda sarà aggiornata d'ufficio.

CONDIZIONI SOGGETTIVE - (punteggio max assegnato 45 Punti)

(riferite al nucleo familiare del richiedente)

A) Residenza continuativa nel Comune di Gragnano Trebbiense del richiedente alla data di presentazione della domanda

- | | |
|--|-----------------|
| 1) residenza nel Comune di Gragnano Trebbiense da oltre 5 anni e fino a 8 | Punti 5 |
| 2) residenza nel Comune di Gragnano Trebbiense da oltre 8 anni e fino a 15 anni | Punti 10 |
| 3) residenza nel Comune di Gragnano Trebbiense da oltre 15 anni e fino a 20 anni | Punti 15 |
| 4) residenza nel Comune di Gragnano Trebbiense da oltre 20 anni | Punti 20 |

B) Anziani

(i punteggi attribuiti in questo punto non sono cumulabili tra loro)

- B.1** Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni **Punti 10**
 (il punteggio viene attribuito anche qualora nel nucleo siano presenti minori o maggiorenni con disabilità, a carico del richiedente e, in caso di coniugi o conviventi, anche qualora solo uno abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa).
- B.2** Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 75 anni **Punti 5**

C) Invalidi

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di disabilità, o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio, qualora detta situazione sia certificata dall'autorità competente, alla data di presentazione della domanda, e risulti essere sussistente alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. In fase di assegnazione la certificazione soggetta a revisione periodica deve risultare in corso di validità. Nel caso la data di revisione della certificazione sia intervenuta e l'interessato sia stato sottoposto a visita senza aver ottenuto l'esito da parte dell'ASL competente, il procedimento di assegnazione viene sospeso fino a comunicazione relativa all'esito della visita di revisione della certificazione.

Vengono considerate condizioni di punteggio:

C.1 **Disabilità grave o non autosufficienza con impossibilità a deambulare** (il punteggio sarà riconosciuto solo a seguito di presentazione di documentazione rilasciata dall'U.O. Protetica dell'ASL): **punti 25;**

C.2 **Disabilità grave e non autosufficienza**

Così come da definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 (come da tabella allegata) **Punti 20**

C.3 **Disabilità media**

Così come da definizione riportata nell'Allegato 3 al DPCM 159/2013 (come da tabella allegata) **Punti 10**

Qualora nel nucleo familiare richiedente siano presenti più componenti certificati di disabilità grave o non autosufficienza, il punteggio è riconosciuto per ogni componente certificato. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro anche se riferite alla stessa persona: in ogni caso sarà attribuito il punteggio più favorevole.

È posto in capo al dichiarante allegare alla domanda, sulla base della certificazione, se alla condizione di non autosufficienza, invalidità o handicap è correlata una limitazione grave alla capacità di deambulare.

D) Famiglie monogenitoriali e famiglie con affidamenti sulla base di certificazione del competente servizio (max 11 punti)

D.1 Nucleo familiare composto da un solo genitore o parente/tutore avente la potestà genitoriale con presenza di figli minori o affidi **(max 9 punti):**

- **Con un minore punti 3;**
- **Con due minori punti 6;**
- **Con tre minori punti 9;**

D.2 Nucleo familiare composto da un solo genitore con figli maggiorenni a carico

Punti 02

I punteggi D.1 e D.2 non saranno riconosciuti quando il richiedente conviva con altra persona

E) Composizione del nucleo familiare

E.1 Nucleo familiare richiedente composto da minimo 3 unità, di cui almeno un minore **Punti 05**

E.2 nucleo familiare composto da genitore separato con figli a carico (che non conviva stabilmente con altra persona): **Punti 10**

a) legalmente (con omologa di separazione o sentenza del Tribunale dalla quale risulti non aver beneficiato della casa coniugale);

b) per effetto di cessazione della convivenza di cui alla Legge 76/2016 o della convivenza more uxorio, qualora l'alloggio rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata intercorsa tra le parti;

F) Giovani coppie

Il punteggio è attribuito a condizione che nessuno dei componenti il nucleo anagrafico abbia superato i 35 anni di età e siano coniugati o conviventi more uxorio ai sensi dell'art. 24 della Legge e comunque da non più di 4 anni dalla presentazione della domanda. **Punti 5**

G) Esigenze di tutela

Sussiste esigenza di tutela qualora vi sia grave conflittualità familiare documentata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di denuncia per esigenza di tutela del nucleo. **Punti 10**

H) Persona vedova/o con figli minori a carico derivanti dal matrimonio con il coniuge deceduto oppure **persona convivente more uxorio** (art. 24 Legge) rimasta sola a seguito di decesso del convivente con figli minori a carico derivati dalla convivenza **Punti 10**

La condizione di cui alla lettera H) non sussiste quando il richiedente conviva con altra persona.

CONDIZIONI OGGETTIVE - (punteggio max assegnato 20 Punti)

(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente. I punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili fra di loro)

1. Sfratti o provvedimenti di rilascio degli immobili punti 20

Il punteggio sarà attribuito al nucleo richiedente, che abbia la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di provvedimento esecutivo di sfratto a seguito di convalida emessa dall'autorità giudiziaria competente; il punteggio è attribuito in caso di:

- sfratto per finita locazione con ordine di rilascio dell'alloggio entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;

-sfratto per morosità incolpevole (come definito ai sensi del DM Infrastrutture e Trasporti del 14/05/2014) da dimostrare con adeguata documentazione;

-verbale di conciliazione giudiziaria o extragiudiziale quando costituisce titolo esecutivo per lo sfratto;

-ordinanza di sgombero;

- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato o occupazione abusiva di immobile a seguito di fallimento;

-pignoramento (a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 comma 3 C.P.C.) con obbligo di rilascio dell'alloggio.

In tutte le predette situazioni deve essere stato notificato il preavviso di rilascio da parte dell'Ufficiale Giudiziario.

2. Disagio abitativo: punti 20

Qualora al momento della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista la residenza anagrafica del nucleo familiare in spazi procurati temporaneamente dall'Amministrazione comunale e sulla base di un progetto socio – assistenziale dei Servizi sociali, comunali presso enti, fondazioni, parrocchie, comunità, istituti e case famiglia.

Ai fini della attribuzione del punteggio la sistemazione deve essere in corso di validità e assicurata mediante:

1. ospitalità;
2. comodato gratuito;
3. contratto di locazione di durata non superiore ai 18 mesi;
4. concessione amministrativa di un posto letto presso rifugi, strutture di seconda accoglienza.
5. relazione dei servizi sociali che attesti il progetto socio assistenziale

Il punteggio sarà riconosciuto **ESCLUSIVAMENTE** per le comunità, istituti, case famiglie, strutture di seconda accoglienza ecc. reperite dai Servizi Sociali comunali e rientranti in un apposito elenco agli atti dell'Ufficio.

La sussistenza della residenza anagrafica del nucleo familiare nello spazio procurato a titolo precario non è richiesta qualora il gestore della struttura ospitante attesti la situazione assistenziale del nucleo e la particolare disciplina di accesso alla struttura che impedisce l'iscrizione anagrafica degli ospiti.

3. Alloggio Improprio punti 15

Sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione esistente da almeno un anno prima rispetto alla presentazione della domanda e che perduri sino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche ed in base ad accertamenti certificati dal competente servizio.

Sono comunque individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) i magazzini ed i laboratori;
- c) le autorimesse ed i box;
- d) le cantine e le soffitte;
- e) gli uffici, i negozi e le botteghe
- f) i camper, le roulotte e le case mobili;

Al fine del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto, a prescindere dalla destinazione d'uso indicata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio di cui alla lettera f) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda dalla condizione di residenza "senza fissa dimora" come definito dall'anagrafe del Comune di residenza. La permanenza negli alloggi individuati come impropri deve essere verificata da parte della Polizia Municipale.

4. Inidoneità dell'immobile punti 20

(Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto C1)

Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni certificato per iscritto dall'UO protesica dell'ASL, locale competente attestante la consegna degli ausili e la descrizione degli stessi.

5. Antigieneità punti 10

Nucleo familiare residente in alloggio mancante di servizio igienico completo all'interno dell'alloggio. L'alloggio deve essere certificato come anti igienico dal competente UO Igiene dell'ASL locale.

Il punteggio sarà riconosciuto solo per i nuclei che abbiano la residenza nell'alloggio da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda.

6. Parità di punteggio.

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Gragnano Trebbiense ordinati secondo l'anzianità di residenza continuativa;
- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

FORME E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Il Comune, attraverso il Responsabile dei Servizi alla Persona assegna gli alloggi di E.R.P. a seguito di domanda degli interessati in possesso dei requisiti, nel rispetto dell'ordine stabilito dalla graduatoria predisposta sulla base delle condizioni attributive di punteggio previste dall'art. 6 del vigente Regolamento e secondo i punteggi individuati nella tabella 1 allegata allo stesso.

Si tratta di una graduatoria chiusa formata annualmente e pubblicata nei termini di seguito indicati:

- o Entro il 15 giugno per le domande pervenute dal 1 marzo al 15 aprile;

CONTENUTI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I moduli di domanda sono reperibili presso:

- COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE Ufficio Servizi alla Persona, che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 9.30-12.30 accesso libero senza appuntamento. Martedì, giovedì e venerdì ore 8.30-12.30 solo con appuntamento. Sabato 10-12 accesso libero senza appuntamento. Tel. 0523-788760.
- Scaricabile dal sito Internet del Comune di Gragnano Trebbiense www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it e di Acer Piacenza www.acerpiacenza.it.

Deve indicare, documentando ove occorra:

- le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- la specificazione dei requisiti e delle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione di punteggio per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.;
- il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;
- il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 2016/679.

Ad essa devono essere allegati:

- l'attestazione I.S.E.E. rilasciata dall'I.N.P.S.;
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- il recapito se diverso dalla residenza;
- il consenso del trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del GDPR 2016/679;
- la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del

permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale;

- tutta la documentazione utile all'attribuzione dei punteggi.

Si ricorda che la domanda è da presentare con marca da bollo da euro 16,00.

Le domande per l'assegnazione di un alloggio ERP possono essere presentate:

- a) al Comune di Gragnano Trebbiense nel periodo di apertura del bando tramite Posta Elettronica Certificata sociali@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it solo se inviata da altra PEC personale;
- b) allo sportello di Acer Piacenza presso il Comune di Gragnano Trebbiense nelle date comunicate sul sito del Comune;
- c) all'Ufficio Gestione Utenza presso ACER Piacenza via XXIV Maggio 26/28 Piacenza previo appuntamento su ACER ZIP dal sito www.acerpiacenza.it;
- d) tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.acerpc@pcert.postecert.it. In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda;

Alle domande presentate con posta certificata deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

Per la data e l'ora di presentazione della domanda fa fede la ricevuta rilasciata da ACER Piacenza o la data di invio della PEC.

La domanda dovrà essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo familiare. In caso di decesso del richiedente, o negli altri casi in cui il medesimo non faccia più parte del nucleo familiare, hanno diritto al subentro nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella stessa fra i quali, su richiesta dei soggetti interessati, dovrà essere individuato il nuovo referente. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso ci si uniforma alla decisione del giudice o alla convenzione di negoziazione assistita formata ai sensi dell'art. 6 della L. 162/2014.

Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda può essere fatta valere dal richiedente durante il periodo di apertura del Bando.

Per qualsiasi informazione relativa alla presentazione della domanda il richiedente può rivolgersi ad ACER Piacenza - Ufficio Gestione Utenza tel. 0523-459215/220.

La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere apposta in presenza dell'addetto. In caso contrario alla domanda deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Per i cittadini di Stato non appartenenti all'Unione Europea si chiede fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P.

Sono esclusi dal procedimento per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. coloro che:

- a) occupano abusivamente o senza titolo un alloggio di E.R.P., nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio;
- b) sono risultati destinatari di un provvedimento di sfratto per morosità in alloggi ERP, salvo che abbiano provveduto al pagamento totale dei debiti pregressi già all'atto di presentazione della domanda per l'assegnazione;
- a) sono stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 30 comma 1 L.R. 24/2001 e s.m.i. o si siano resi gravemente inadempienti nel rispetto del Regolamento d'uso degli alloggi ERP.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

ACER PC procede all'istruttoria delle domande presentante, verificandone la completezza e la regolarità, oltre al possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Si provvede quindi all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato, documentate e/o accertate d'ufficio. Il Comune di norma entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande procede alla formazione e adozione della Graduatoria Provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, pubblicandola all'Albo Pretorio del Comune di Gragnano Trebbiense per un periodo non inferiore a 30 giorni consecutivi. In calce alla graduatoria sono inoltre elencate le domande escluse.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso nei confronti della propria posizione alla "Commissione Intercomunale Ricorsi in materia di ERP".

Qualora a seguito di accertamento o di altre notizie acquisite, ovvero da elementi oggettivi comunque raccolti, risultasse l'inattendibilità o non veridicità di quanto dichiarato, il Comune nel provvedimento di approvazione della Graduatoria Provvisoria provvede all'esclusione del richiedente dalla graduatoria e a segnalare la pratica all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La Graduatoria Definitiva, approvata con determinazione del Responsabile Servizi alla Persona, è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 30 giorni consecutivi. La stessa è efficace dal giorno della sua pubblicazione, sostituisce a tutti gli effetti quella precedente e conserva validità sino a quando non entrerà in vigore quella relativa al successivo anno.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

I requisiti, così come tutte le condizioni che hanno determinato il punteggio, devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica prima dell'assegnazione.

Nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in Graduatoria in relazione agli alloggi da assegnare, l'Ufficio Servizi Sociali procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, sulla base della documentazione acquisita e/o previa richiesta agli interessati della documentazione atta a comprovarne l'esistenza e la permanenza. La documentazione dovrà comprendere anche l'attestazione ISEE/Dichiarazione Sostitutiva Unica, aggiornata agli ultimi dati disponibili.

Qualora venga accertata la non sussistenza o la non permanenza di uno o più requisiti, nonché il mutamento o la non sussistenza o permanenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio, il Comune assumerà il provvedimento di competenza sulla base del quale verrà comunicato all'interessato, rispettivamente, l'esclusione dalla Graduatoria o la variazione del punteggio.

Se la variazione di punteggio non comporta cambiamento della posizione nella graduatoria in vigore, si procede all'assegnazione dell'alloggio.

Contro tali provvedimenti, è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati alla "Commissione intercomunale ricorsi in materia di ERP" di cui all' art. 10 del vigente Regolamento.

Qualora, dai controlli, emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, le domande non verranno ammesse in graduatoria. Si provvederà inoltre alla segnalazione all'autorità competente per i reati previsti in ordine alle dichiarazioni non veritiere.

In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni, viene esclusa dalla graduatoria.

Le domande sono inoltre escluse d'ufficio a seguito di emigrazione dal Comune di Gragnano Trebbiense di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale mancata comunicazione dell'attività lavorativa nel Comune di Gragnano Trebbiense, dell'intestatario della domanda.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Responsabile Servizi alla Persona, a seguito di comunicazione di ACER PC, ente gestore, provvede alla ricognizione degli alloggi da assegnare, intendendosi tutti gli alloggi di E.R.P., così come definiti dalla L.R. 24/2001 e s.m.i., sia nuovi che resisi disponibili a seguito di rilascio da parte di precedenti assegnatari.

Le autorimesse e i posti auto esclusivi non sono oggetto di assegnazione ma di separata locazione.

Il Responsabile Servizi alla Persona, nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto, in rapporto alla sua composizione e preferenza, e assegna gli alloggi ai nuclei aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio, alla composizione dei vani utili, rapportata al numero dei componenti ed alla composizione del nucleo familiare avente diritto.

Per i nuclei familiari composti anche da persone affette da disabilità o patologie gravi accertate dal Servizio Sanitario Specialistico, può essere concessa dal Responsabile del Servizio un'ulteriore deroga agli standard previsti, sulla base di specifica attestazione della competente struttura sanitaria, che accerti particolari esigenze abitative correlate alle succitate patologie.

Il criterio principale per l'abbinamento alloggio/nucleo familiare è individuato nel numero dei posti letto con riferimento ai criteri fissati dal DM 05/07/1975. Per ogni inquilino deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti, e mq 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9 mq se per una persona, e di mq 14 se per due persone.

Ove possibile si farà riferimento inoltre ai seguenti parametri di superficie utile:

- a) **Mini-alloggi: monolocale o con una stanza da letto e comunque fino a 42 mq** da destinarsi a nuclei familiari composti da una persona;
- b) **Alloggi piccoli con una stanza da letto e comunque fino a 45 mq** da destinarsi a nuclei familiari composti da 2 persone;
- c) **Alloggi piccoli con due stanze da letto e comunque fino a 55 mq** da destinarsi a nuclei familiari composti da due persone. I suddetti alloggi sono assegnabili qualora ritenuti idonei in relazione alla composizione per sesso ed età del nucleo familiare, ovvero ci si riferisce esclusivamente alle seguenti situazioni: a) genitore con figlio/a di età maggiore di anni 10; b) nonno/a con nipote di età maggiore di anni 10; c) fratelli e sorelle; d) suocero/a con nuora o genero; e) cognati/e. Per tali tipologie di alloggi non è possibile applicare le deroghe previste dai commi 2 e 5 del presente articolo;
- d) **Alloggi medi con due stanze da letto e comunque con metratura da 55,01 mq e fino a 75 mq** da destinarsi a nuclei familiari composti da 3-4 persone;

e)Alloggi grandi con due o più stanze da letto e comunque con metratura superiore a 75,01 mq: da destinarsi a nuclei familiari composti da 5 o più persone;

Qualora la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale del nucleo a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, per matrimonio oppure per decrescimento del nucleo a causa di decesso o di abbandono di alcuno dei componenti l'originario nucleo, lo standard abitativo è individuato tenendo conto della nuova composizione del nucleo.

La superficie degli alloggi da assegnare è calcolata in mq utili con una tolleranza in più o in meno del 5% dell'unità uso abitazione, esclusi balconi, terrazze o altri accessori.

Sulla base della graduatoria approvata e pubblicata, il Responsabile Servizi alla Persona con provvedimento dirigenziale procede alle assegnazioni, ossia stabilisce per ciascun potenziale assegnatario, l'alloggio da assegnare nel rispetto dell'ordine definito dalla graduatoria, della idoneità dell'alloggio in relazione alla composizione del nucleo familiare, delle esigenze abitative del nucleo familiare e della necessità di razionalizzare l'uso del patrimonio pubblico abitativo.

Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi previsti, il Servizio competente procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativo adeguato. In questo caso qualora in sede di verifica la composizione del nucleo familiare risulti modificata per accrescimento naturale a seguito di filiazione legittima, naturale, riconosciuta e situazioni equiparate di affido o adozione, oppure per decrescimento (decesso di uno dei componenti del nucleo), si procede all'assegnazione dell'alloggio solo se in graduatoria non risultino nuclei richiedenti in posizione successiva a quello in verifica per il medesimo standard abitativo. Qualora risultino nuclei in posizione successiva a quello in verifica si procede alla assegnazione solo se risultano disponibili un adeguato numero di alloggi di quello standard.

Il Responsabile Servizi alla Persona può assegnare, di volta in volta, con provvedimenti, alloggi che non corrispondono interamente agli standard abitativi stabiliti dal presente Regolamento, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi del nucleo familiare connesso a problematiche socio - sanitarie del nucleo familiare medesimo;
- assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore degli anni 14 e sussista una particolare emergenza abitativa, certificata dal Servizio Sociale;

Qualora siano disponibili più alloggi rispondenti ai requisiti del nucleo e ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione è data la possibilità di scelta al richiedente tra gli alloggi disponibili all'interno degli standard abitativi di riferimento, sulla base dei dati descrittivi dell'alloggio in possesso dell'ufficio (ai nuclei richiedenti composti da persone disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulare sarà data la possibilità di visionare gli alloggi direttamente in loco). Qualora un unico alloggio sia disponibile si propone solo quell'alloggio.

Nel caso in cui l'alloggio non venga accettato, l'interessato perde il diritto all'assegnazione. Al secondo rifiuto del nucleo rispetto alla proposta abitativa prospettata dall'ufficio, senza giustificato motivo, lo stesso decade dalla graduatoria pur mantenendo il diritto a ripresentare la relativa domanda dopo due anni dalla dichiarazione di decadenza.

Decade dalla graduatoria, pur conservando il diritto alla ripresentazione della domanda per l'assegnazione dell'alloggio ERP dopo due (2) anni dalla dichiarazione di decadenza, anche il nucleo che, senza giustificato motivo, non si presenti alla convocazione dell'Ufficio per l'assegnazione

dell'alloggio ERP.

Il rifiuto si intende motivato quando sia determinato:

- a. da esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di componente del nucleo familiare inabile o di età superiore a 65 anni;
- b. dalla necessità di vicinanza a luoghi di cura o assistenza in caso di malattie gravi debitamente certificate.
- c. dalla modifica della composizione del nucleo richiedente.

L'assegnatario ha 10 gg. per comunicare l'accettazione o la rinuncia con le relative motivazioni. Viene redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario (o suo delegato); il rifiuto a sottoscrivere il verbale equivale a rinuncia immotivata e comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Con il provvedimento d'assegnazione l'interessato decade automaticamente dalla graduatoria.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente nella domanda dovrà dichiarare di essere consapevole che sui dati comunicati all'Ufficio potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni e che nel caso di assegnazione E.R.P. potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Comune di Gragnano Trebbiense non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano integrale applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile Servizi alla Persona
Dott.ssa Luisa Zioni